

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE (Art. 2222 e ss. Codice Civile)

Tra Ecoisola S.r.l. (in persona del direttore e procuratore speciale della società, Marcellino Arnoldi nato a Vaprio d'Adda (MI) il 5/09/1967) con sede in Madone (BG) alla via Carso, 73 e Partita IVA 02371570165 PEC: ecoisola@pec.it, per brevità anche "Committente"

e il Sig. Moncalieri Giovanni, nato a Voghera (PV) il 24/06/1957 e residente in 27058 Voghera (PV) – c.so XXVII marzo 109, codice fiscale MNCGNN57H24M109A, partita IVA 01870540182, PEC monco@pec.it, regolarmente censito dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Lombardia, di seguito per brevità anche "Professionista"

PREMESSO CHE

La Committente si occupa della raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti solidi urbani e non, per i 7 Comuni Soci ubicati in provincia di Bergamo e più precisamente: Almenno San Salvatore, Ambivere, Brembate di Sopra, Capriate, Filago, Madone, Sotto il Monte;

La Committente è società interamente partecipata dai predetti Comuni Soci e, per le attività specificatamente assolte, è strumentale alle esigenze di servizio dell'amministrazione pubblica;

La Committente, nella necessità di dover conferire l'incarico esterno di "Responsabile Tecnico Gestore Rifiuti" per le seguenti Categorie/classi: Categoria 1 comma 10 classe D e Categoria 8 classe F, ha chiesto disponibilità ad alcuni professionisti/tecnici di comprovata professionalità, abilitati ai sensi dell'art. 13 DM 120/2014 all'assolvimento del predetto incarico;

Valutati i preventivi presentati ed attesa la natura strettamente fiduciaria del ruolo da assolvere e trattandosi di elemento costitutivo per il mantenimento di Ecoisola S.r.l. nell'iscrizione per l'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Regione Lombardia;

Tanto premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Al Sig. Moncalieri Giovanni si conferisce l'incarico di "Responsabile Tecnico Gestore Rifiuti" di Ecoisola Srl. L'incarico consiste, secondo il principio esplicativo ma non esaustivo di cui al comma 1 dell'art. 12 DM 120/2014, nel porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa relativamente ai centri di raccolta comunali e per quanto riguarda l'intermediazione dei rifiuti.

2. DILIGENZA E AUTONOMIA NELL'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI

Il Professionista si impegna a eseguire l'incarico affidato con la massima professionalità e diligenza. Il Prestatore d'opera svolgerà la propria attività in totale autonomia, senza assoggettamento ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente e senza vincolo di orario. Rimane salvo il diritto del Committente di verificare la regolare esecuzione dell'incarico.

3. CORRISPETTIVO – RIMBORSO SPESE

A titolo di corrispettivo per l'opera professionale prestata, il Committente riconoscerà al professionista un importo annuo pari a € 1.700,00 oltre Cassa Previdenza, IVA e al lordo delle ritenute fiscali. La fatturazione del servizio reso dovrà avvenire a rendiconto trimestrale riepilogativo dei servizi prestati e previa rilascio di fattura. I termini di pagamento saranno disposti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio afferenti al presente Contratto resteranno a carico del Professionista salva l'ipotesi in cui le Parti concordino espressamente il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di specifici incarichi.

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI DI RACCOLTA

Il Committente si impegna ad organizzare i corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento per gli addetti ai centri di raccolta previsti dal DM 8 aprile 2008 per la Categoria 1 comma 10. Gli oneri per l'effettuazione dei suddetti corsi si intendono a totale carico del Committente. Il Professionista verificherà e attesterà l'avvenuta formazione e qualificazione del personale secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione Prot. n. 02/CN/ALBO 20 luglio 2009.

5. COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista si impegna a dotarsi, per tutta la durata del rapporto, di adeguata polizza assicurativa da stipularsi con primaria compagnia d'assicurazione per la responsabilità civile, a copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico professionale. Copia di tale polizza e della prova dei pagamenti dei relativi premi dovrà essere consegnata al Committente appena a disposizione.

6. SEGRETEZZA

Tutte le informazioni e le notizie ricevute dal professionista o delle quali lo stesso sia venuto a conoscenza durante o in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale hanno carattere di segretezza. Pertanto, il Professionista si impegna a non divulgarle e a utilizzarle ai soli fini di svolgimento dell'incarico.

7. DURATA

Il presente contratto diverrà efficace a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per il periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

8. RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Professionista potrà recedere anticipatamente dal contratto solo in presenza e per effetto di un evento qualificabile come "giusta causa" ovvero per motivate e documentate esigenze personali che rendono oggettivamente improseguibile il rapporto lavorativo professionale. La Committente potrà recedere, oltre che per giusta causa secondo i criteri di seguito indicati, anche nell'ipotesi che, per fatti derivanti da condotte specificatamente attribuibili al Professionista, venga meno l'elemento fiduciario che è costitutivo del presente rapporto. Si considerano qualificante la giusta causa idonea alla risoluzione del vicolo contrattuale le seguenti circostanze: - la violazione degli obblighi previsti dalle clausole 2 (Diligenza e autonomia nell'esecuzione dell'incarico) e 5 (Segretezza); - il fallimento, concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale alla quale una delle Parti sia stata sottoposta; - l'adozione di provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione e/o la radiazione dall'Albo/Ordine ovvero l'adozione di una sentenza penale di condanna per un reato commesso nell'esercizio dell'attività professionale; - malattia, infermità o incapacità sopravvenuta che impediscano l'esecuzione dell'incarico. In caso di risoluzione anticipata del Contratto dovuta a qualsiasi causa, il Professionista avrà diritto al compenso sino ad allora maturato, ai sensi del punto 3 del contratto, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale danno. E' fatto salvo, in ogni caso, la possibilità fra le parti di concordare la risoluzione consensuale del contratto e ciò dovrà risultare da idoneo atto scritto.

9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria,

del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.


10. FORO

Qualsiasi controversia derivante o relativa al presente Contratto sarà devoluta al Foro di Bergamo.

11. CLAUSOLE FINALI

Il presente Contratto racchiude interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto con lo stesso instaurato e annulla ogni altra precedente pattuizione, accordo o intesa tra le Parti che, ove esistente, si considererà pertanto risolta senza che alcuna delle Parti possa reclamare alcuna indennità per mancato preavviso. Nessuna delle Parti sarà autorizzata a trasferire, cedere o in alcun modo disporre dei diritti od obblighi nascenti dal presente contratto. Il presente accordo, frutto di congiunta e compiuta valutazione delle parti viene letto, confermato e sottoscritto


in Madone il 09/10/2023

per Ecoisola S.r.l. il direttore Marcellino Arnoldi-----

Il Professionista -----

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di avere letto e approvato specificamente le seguenti clausole e condizioni di cui al Contratto: 4 (Formazione del personale addetto ai centri di raccolta), 5 (Copertura assicurativa), 6 (Segretezza), 8 (Risoluzione per giusta causa - Clausola risolutiva espressa) e 10 (Foro).

in Madone il 09/10/2023

per Ecoisola S.r.l. il direttore Marcellino Arnoldi-----

Il Professionista -----